

Scienza e Pace

Science & Peace

ISSN 2039-1749

Vol. XV, No. 1 (2024)

Il ricongiungimento familiare per i minori stranieri non accompagnati. Un diritto solo sulla carta?

Marco Mondello

Online Journal of the “Sciences for Peace”
Interdisciplinary Centre – University of Pisa



This paper has been refereed through double-blind peer review

Received: 10 April 2025.

Accepted: 15 May 2025.

Preview Published: 31 May 2025

Published: 30 July 2025.

To cite this paper:

Mondello, M. (2024), “Il ricongiungimento familiare per i minori stranieri non accompagnati. Un diritto solo sulla carta?”, *Scienza e Pace*, XV (1), pp. 65-93.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0



Il ricongiungimento familiare per i minori stranieri non accompagnati. Un diritto solo sulla carta?

Marco Mondello *

Abstract

Il contributo intende analizzare il tema del ricongiungimento familiare per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), affrontando le principali criticità della normativa italiana ed europea. In particolare, si esamina l'applicazione pratica delle disposizioni previste dalla Legge 47/2017 e dal Regolamento Dublino III. Si vuole evidenziare la complessità della procedura di ricongiungimento, aggravata dalla mancanza di protocolli omogenei e dalla frammentazione delle competenze tra diverse autorità. Inoltre, si sottolinea la necessità di percorsi di formazione per i tutori volontari e per gli operatori del settore, al fine di migliorare la gestione dei casi e garantire il superiore interesse del minore. L'analisi suggerisce un maggiore coordinamento tra istituzioni e servizi, per garantire un'efficace tutela dei diritti dei MSNA.

Keywords: Minori Stranieri Non Accompagnati, Ricongiungimento familiare, Regolamento Dublino III, Legge 47/2017, Interesse superiore del minore

Abstract

This contribution examines the issue of family reunification for Unaccompanied Foreign Minors (UFMs), focusing on the key challenges in Italian and European legislation. Specifically, it analyzes the implementation of Law No. 47/2017 and the Dublin III Regulation, highlighting the procedural complexities arising from the absence of standardized protocols and the fragmented responsibilities among different authorities. The study underscores the need for enhanced training programs for voluntary guardians and professionals in the sector to improve case management and ensure the minors' best interests. Ultimately, the analysis calls for stronger institutional coordination and more efficient service integration to guarantee the effective protection of UFMs' rights.

Keywords: Unaccompanied Foreign Minors, Family reunification, Dublin III Regulation, Law No. 47/2017, Best interests of the minor

* Marco Mondello è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. E-mail: mmondello@unimore.it. Il presente contributo si è giovato delle attività svolte all'interno del rapporto tra l'Osservatorio migranti del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia (direttore Prof. Thomas Casadei) e l'Ufficio della Garante regionale per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna (Dr.ssa Claudia Giudici), che ha visto come risultato una specifica progettualità relativa all'istituto della [tutela volontaria](#).

1. Contesto italiano e dimensione europea

La categoria giuridica dei “minori stranieri non accompagnati”¹ (da ora MSNA) in Italia è tutelata da una complessa e fitta rete di norme internazionali, europee e nazionali tali da ritenere per loro incontrovertibili una serie di diritti. Tra questi va sottolineato un principio cardine in materia minorile: il *best interest(s)* delle persone di minore età, sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che dovrebbe ispirare le azioni delle autorità pubbliche e, nello specifico, le decisioni che riguardano la vita di un minore². Se altri diritti sono efficacemente tutelati attraverso, da ultima, la Legge “Zampa”³, quello all’unità familiare, da esplicarsi mediante il ricongiungimento con i propri familiari, appare tra quelli più difficilmente realizzati in concreto, nonostante la Convenzione di New York del 1989 assegni particolare attenzione al ruolo della famiglia nel fornire assistenza al minore⁴.

Il ricongiungimento familiare della persona di minore età straniera e non accompagnata viene attualmente disciplinato a livello europeo dal Regolamento

¹ In Italia la categoria trova la sua più recente definizione normativa nella Legge 7 aprile 2017, n. 47. Sul punto si vedano: B. Triestina, *I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47*, Piacenza, La Tribuna, 2017; C. Crocetta, *Minori stranieri non accompagnati: nozione giuridica e quadro normativo*, in M. Zamarchi (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati. Modelli di accoglienza e strategie educative. Il caso di Venezia*, Milano, Guerini e associati, 2014, pp. 35-59; F. Ippolito, *Minori stranieri non accompagnati e diritto UE: la vulnerabilità quale architrave di un sistema progressivo di tutele speciali*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, Jovene, 2019, pp. 27-51; S. Giova, *I minori stranieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per un effettivo esercizio dei loro diritti*, in «Diritto delle Successioni e della Famiglia», 2019, 1, pp. 109-123. Sulle recenti modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (convertito con L. 1° dicembre 2023, n. 176): F. Romeo, *Fenomeni migratori e tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce delle novità introdotte dal DLN 133/2023*, in «Actualidad Jurídica Iberoamericana», vol. XX, 2024, pp. 184-205.

² J. Zermatten, *The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function*, in «The International Journal of Children’s Rights», 2010, 4, pp. 483-499; G. Vannoni, *Dalla parte del bambino: l’interesse del minore secondo i giudici*, Roma, Aracne, 2020; M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, University Press, 2020; E. Lamarque, *Prima i bambini: Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2016; Per una disamina del principio applicato nel contesto internazionale ed europeo: C.E. Tuo, *Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, 3, pp. 676-686. Cfr. anche D. Pirilli, *Il rapporto tra best interest (s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 2021, pp. 1246-1265.

³ Riconosciuto anche dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nelle sue recenti Osservazioni conclusive all’Italia del 2019: <https://www.unicef.it/publicazioni/osservazioni-conclusive-comitato-onu-2019/>.

⁴ UNHCR e UNICEF, *Sani e Salvi*, 2014, p. 10.

Dublino III⁵, che sarà abrogato dal Regolamento (UE) n. 2024/1351⁶, la cui entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2026.

Per l'applicazione del quadro giuridico appena tratteggiato è necessaria l'azione conforme delle amministrazioni statali ed è proprio su questo aspetto che viene registrata la maggiore criticità, rappresentata dall'assenza di procedure definite e unitarie per il ricongiungimento. La loro assenza genera un *protection gap* la cui importanza è stata segnalata da tempo dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza a livello nazionale, e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati⁷. La carenza nella definizione e nell'applicazione uniforme delle procedure – della cui complessità sovente pare registrarsi scarsa conoscenza da parte degli stessi operatori⁸ – si traduce per i minori in una mancanza di informazioni coerenti e credibili, che produce disorientamento e sfiducia, aumentando in modo significativo il rischio di allontanamenti volontari dalle strutture di accoglienza⁹.

Se le lacune sono di dimensione europea, della stessa matrice dovranno essere le soluzioni¹⁰, di fronte a un silenzio del legislatore che non diminuisce gli spazi di discrezionalità degli Stati membri. Sul punto è fondamentale il lavoro portato avanti dall'UNHCR per la definizione di linee guida per gli operatori, al fine di uniformare le procedure di ricongiungimento familiare nel contesto italiano, che auspicano a un

⁵ Regolamento (UE) 26 giugno 2013, n. 604.

⁶ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 Sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il Regolamento (UE) n. 604/2013. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401351.

⁷ *L'ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia* - Rapporto finale attività di partecipazione AGIA - UNHCR 2017-2018, <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/report-agia-unhcr-finale.pdf>, p. 25.

⁸ Ad esempio, il Progetto EFRIS – sviluppato da CIDAS in collaborazione con l'UNHCR – mira a rendere più efficace il processo di ricongiungimento familiare, in particolare per i MSNA. Questo progetto ha evidenziato come la complessità degli iter procedurali e la relativa scarsa conoscenza diffusa tra gli operatori portino a difficoltà nella fornitura di informazioni chiare e coerenti ai minori. Ne è la dimostrazione l'elaborazione di apposite linee guida consultabili al link: <https://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/#1636467170872-99a4edb2-ea23>.

⁹ UNHCR, Linee guida per operatori. *Procedure operative standard per il ricongiungimento familiare dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ai sensi del Regolamento Dublino III*, 2022, p. 4. <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2022/01/SOPs-EFRIS.pdf>. Sull'allontanamento volontario di questi minori: A. Carli, *Minori stranieri non accompagnati irreperibili*, Il Sole 24Ore, 8 novembre 2019.

¹⁰ Cfr. Atti della Conferenza nazionale EFRIS, Bologna, Dicembre 2019 https://www.cidas.coop/wp-content/uploads/2020/07/EFRIS_National-Conference_dic2019.pdf; UNHCR, *Left in Limbo: Study on the Implementation of the Dublin III Regulation*, 2017, <https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html>.

potenziamento e miglioramento del Sistema d'Asilo Comune Europeo, tale che sia capace di venire incontro ai bisogni specifici di ogni persona di minore età¹¹ e tutelarne i diritti sanciti nelle diverse fonti dedicate ai singoli soggetti.

In tema di fonti del diritto al ricongiungimento familiare, bisogna riferirsi al preliminare diritto all'unità familiare, che ha alla sua base una forte rilevanza storica e giuridica, trovandosi sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948¹² e nei Patti sui diritti civili e politici¹³ e sui diritti economici, sociali e culturali¹⁴. La già citata Convenzione di New York del 1989 sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza¹⁵ ha introdotto il principio cardine già menzionato del superiore interesse del minore, da considerarsi preminente e complementare agli altri principi fondamentali¹⁶ della stessa Convenzione¹⁷, e riconosce la titolarità di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici anche in capo alle persone di minore età.

Con particolare riferimento alla famiglia vanno segnalati gli artt. 8 e 9 che impegnano gli Stati a *“rispettare il diritto del fanciullo a preservare [...] le sue relazioni familiari”*, e a vigilare affinché il minore non venga separato dai genitori *“a meno che le autorità competenti non decidano [...] che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo”*.

¹¹ UNHCR, Linee guida per operatori, op. cit., p. 5. Cfr. Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali*, 2019, p. 11. <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/movimenti-minori-stranieri-frontiere-settentrionali.pdf>.

¹² Organizzazione delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948, art. 16, co. 3: *“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”*.

¹³ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Patto Internazionale sui diritti civili e politici*, 1966, art. 23, co. 1.

¹⁴ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, 1966, art. 10, co. 1.

¹⁵ Ratificata dall'Italia con la Legge n. 176/1991. Cfr. A.C. Moro, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Milano, Mursia, 1991; Th. Casadei, L. Re, *La Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989): riflessioni e prospettive*, in «Jura Gentium», 2016, <https://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html>.

¹⁶ Comitato sui Diritti dell'Infanzia, *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, §1). Il Commento può essere consultato nella sua versione originale in lingua inglese all'indirizzo: https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC_C_GC_14_ENG.pdf. Una traduzione non ufficiale del Commento Generale n. 14 in lingua italiana, curata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) e dal Comitato Italiano per l'UNICEF è consultabile all'indirizzo: www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/commento_generale_14.pdf.

¹⁷ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 1989, art. 2 (non discriminazione), art. 6 (vita e sviluppo), art. 12 (ascolto e partecipazione).

È nel dettato degli articoli 10 e 22 che viene menzionato espressamente il diritto del minore al ricongiungimento familiare¹⁸. Attraverso le due disposizioni, gli Stati parte si impegnano, infatti, a considerare “*con spirito positivo, con umanità e diligenza*” le domande di ricongiungimento familiare presentate da minori o dai genitori, proteggendo e aiutando i primi, quando richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale¹⁹, nella ricerca dei propri familiari ai fini del ricongiungimento con essi.

Va sottolineato, come impostazione di metodo, che il Comitato sui Diritti dell'Infanzia ha interpretato e approfondito il superiore interesse del minore chiarendo come lo stesso vada inteso come principio che guidi l'interpretazione e l'applicazione di tutte le altre disposizioni e diritti nascenti dalla Convenzione. Ne risulta che il *best interest(s)* si configura, al contempo, come *diritto*, *criterio interpretativo* e *regola procedurale*, che permette al minore soggetto di una qualunque attività pubblica di essere ascoltato²⁰ e di partecipare alle decisioni che lo riguardano, arrivando a una corretta applicazione che tuteli nel migliore dei modi i suoi diritti ed interessi²¹.

¹⁸ Cfr. E. Canaj, S. Bana, *Il diritto al ricongiungimento familiare e la sua tutela multilivello*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2014; M.T. Battistelli, *L'evoluzione del ricongiungimento familiare degli immigrati in Europa e in Italia*, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», 2019, 1, pp. 109-118; F.F. Angelini, *Il diritto al ricongiungimento familiare*, in M. Benvenuti, P. Morozzo della Rocca (a cura di) *Università e studenti stranieri. Un'analisi giuridica dell'accesso all'istruzione superiore in Italia da parte dei cittadini di Paesi terzi*, Roma, Editoriale Scientifica, 2024, pp. 281-290.

¹⁹ Sul punto si vedano: M. Giovannetti, *La frontiera mobile dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent'anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto di protezione*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2019, 1; C. Fratea, *La tutela del diritto all'unità familiare dei minori migranti tra sistema europeo comune di asilo e direttiva sul ricongiungimento familiare: una lettura alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in «Ordine Internazionale e Diritti Umani», 2023, 1, pp. 12-49.

²⁰ Ci si riferisce espressamente al “diritto all'ascolto”. Sul punto si vedano: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale. Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica*, 2020: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali.pdf>; S. Rigazio, *Diritto all'ascolto e partecipazione dei minori non accompagnati*, in *Diritto e Immigrazione. Un quadro aggiornato delle questioni più attuali e rilevanti*, Città di Castello, La Tribuna, 2021, pp. 234-250.

²¹ Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell' Infanzia, *General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard*, consultabile nella sua versione originale all'indirizzo: https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC-C-GC-12_advance_unedited_for_distribution.pdf. Una traduzione non ufficiale del Commento Generale n. 12 in lingua italiana, curata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) e dal Comitato Italiano per l'UNICEF è consultabile online: https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/02/Commento_n.12.pdf.

2. Il ricongiungimento familiare nella disciplina europea

A livello europeo, il diritto all'unità familiare e il principio del superiore interesse della persona di minore età trovano numerosissime declinazioni, tanto in articolati di carattere più generale, quanto nel testo di specifiche normative di settore.

A tal proposito risulta fondamentale l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo²² (CEDU) del 1950, che ha trovato interpretazione estensiva in termini di ambiti e possibilità di applicazione, attraverso l'attività giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo²³.

Questa disposizione sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la cui ampiezza consente di tutelare il riferito diritto all'unità familiare. La disposizione viene peraltro ripresa, pressoché letteralmente, anche dall'articolo 7 della più recente Carta dei diritti fondamentali dell'UE²⁴ del 2000, il cui articolato si arricchisce anche di una norma dedicata specificamente ai diritti dei minori e alla salvaguardia del loro superiore interesse.

Nell'ambito generale delle normative sulla migrazione dell'Unione Europea, va ricordata la Direttiva n. 86/2003 che regola il ricongiungimento familiare per cittadini di paesi terzi residenti legalmente nel territorio degli Stati membri dell'UE, escludendo esplicitamente richiedenti o titolari di protezione internazionale e cittadini dell'Unione Europea, sebbene anche questi ultimi siano evidentemente legalmente residenti. Invero, la ragione è che nei confronti di questi due casi gli strumenti utilizzabili sono diversi: ai cittadini dell'Unione si applicheranno le norme sulla libera circolazione

²² Consiglio d'Europa, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, 1950, art. 8: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

²³ In particolare, si vedano le Sentenze: *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, Application no. 9214/80; 9473/81; 9474/81; *Gül c. Svizzera*, Application no. 23218/94; *Ahmut c. Paesi Bassi*, Application no. 21702/93; *Sen c. Paesi Bassi*, Requête no 31465/96; *Osman c. Danimarca*, Application no. 38058/09; *Berisha c. Svizzera*, Application no. 948/12; *Tanda-Muzinga c. Francia*, Application no. 2260/10.

²⁴ Unione Europea, *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea*, 2000, art. 7: «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».

delle persone; per titolari o richiedenti protezione internazionale, e per MSNA in particolare si applicano *in primis* il Regolamento Dublino III e la L. 47/2017. La Direttiva n. 86/2003 rimane tuttavia rilevante nell'analisi perché è al suo interno che si trova una prima nozione di "familiare" ai fini del ricongiungimento, la quale tuttavia appare notevolmente circoscritta, ricomprendendo unicamente i figli minori e il coniuge²⁵.

Nell'ambito delle normative europee viene in luce il tritico composto dalle Direttive²⁶ denominate *Procedure, Accoglienza e Qualifiche* che dispongono, coerentemente con i principi del superiore interesse del minore, e del mantenimento dell'unità familiare, di tenere conto del benessere e dello sviluppo sociale della persona di minore età nel contesto del riconoscimento dell'asilo.

Lo strumento principale in questo ambito è il già nominato Regolamento Dublino III (Reg. UE n. 604/2013) il quale, con gli atti normativi ad esso collegati²⁷, consente di realizzare concretamente i ricongiungimenti familiari. La sua efficacia è garantita dalla sua qualifica di Regolamento, che consente allo stesso di essere applicato direttamente in ciascun Stato membro dell'UE, a cui si aggiungono quattro Stati europei che hanno deciso di aderire autonomamente a questo sistema di norme²⁸: Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

La disciplina del "sistema Dublino" è stata nel tempo oggetto di forti critiche²⁹ da parte degli Stati situati alle frontiere esterne dell'Unione a causa dello squilibrio

²⁵ UNHCR, Linee guida per operatori, op. cit., p. 15.

²⁶ Direttiva 2013/32/UE, Direttiva 2013/33/UE, Direttiva 2011/95/UE.

²⁷ Il Regolamento CE n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda; il Regolamento di esecuzione UE n. 118/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003; il Regolamento UE n. 603/2013 che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento UE n. 604/2013.

²⁸ Siffatto quadro era stato originariamente istituito tramite la Convenzione di Dublino del 1990, che costruiva il cosiddetto "sistema Dublino", sostituita dal successivo Regolamento Dublino II nel 2003, e infine nel 2013 dall'attuale Regolamento Dublino III.

²⁹ Tali critiche derivano dal sistema di assegnazione del dovere di esaminare la domanda di protezione internazionale. Tale disciplina (prevista dal Regolamento Dublino III) prevede che lo Stato che deve esaminare la domanda sia: 1. Lo Stato presso cui sono presenti familiari del richiedente in altro Paese UE, quali marito/moglie, partner e figli minori (articolo 9, 10, 11); 2. Lo Stato presso cui il richiedente abbia ottenuto un titolo di soggiorno o visto da parte di uno degli Stati membri (articolo 12); 3. Lo Stato di primo ingresso irregolare sul territorio dell'Unione (articolo 13); Qualora nessuno dei criteri sia applicabile o dia esito positivo, ad essere competente sarà lo Stato nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale.

nell'individuazione dei criteri di ripartizione dell'obbligo di presa in carico delle domande di protezione internazionale.

Preso atto della mancata approvazione delle proposte di modifica al testo del Regolamento che si sono susseguite nel tempo, nel settembre del 2020 la Commissione Europea ha presentato il “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”, un documento programmatico con il quale la Commissione ha inteso introdurre un nuovo approccio “globale”, con l’obiettivo di riformare – contemporaneamente – le politiche europee nei settori della migrazione, dell’asilo, dell’integrazione e della gestione delle frontiere.

Il suddetto Patto è stato infine approvato il 14 maggio 2024, e si compone di dieci diversi atti. È in questa nuova cornice normativa che si inserisce il Regolamento 2024/1351/UE «sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013». È questo Regolamento che si occupa specificamente di riformare la materia del ricongiungimento familiare, e i cui contenuti entreranno ufficialmente in vigore a partire dal 1° luglio 2026.

Ai fini della presente trattazione, dunque, rimane imprescindibile fare riferimento alla disciplina del Regolamento 2013/604 per comprendere il funzionamento del ricongiungimento familiare per minori stranieri non accompagnati. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, difatti, nel caso in cui il richiedente sia un MSNA, lo Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale è «lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore.

Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al

ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore».

Va precisato che qualora l'art. 8 non sia applicabile, ad essere competente sarà lo Stato nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale.

Come risulta evidente dal testo, l'applicabilità di questo criterio dipende, prima di tutto, dalla rispondenza del suo utilizzo con il superiore interesse della persona di minore età, il cui perseguimento e considerazione preminente trovano, peraltro, riconoscimento anche in altre sezioni del Regolamento, dedicato alle «Garanzie per i minori», il cui primo comma recita: «L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento».

Gli Stati Membri devono dunque valutare, cooperando con gli altri Stati coinvolti, quale sia l'interesse superiore della persona di minore età, tenendo conto di una molteplicità di fattori, tra cui la compatibilità con le previsioni della CEDU³⁰ e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché con i principi generali di diritto comunitario.

Quanto al futuro di questa disciplina alla luce del nuovo quadro giuridico europeo disegnato dal nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, è dunque necessario porre particolare attenzione alle modifiche che interverranno e alle modalità con le quali le nuove disposizioni troveranno una loro traduzione in termini applicativi.

Ai fini del presente contributo, basti sottolineare solo due aspetti che avranno un diretto impatto sulle modalità di applicazione del ricongiungimento per MSNA³¹: in primo luogo il Regolamento 2024/1351 codifica una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo la quale nella nozione di "familiari" a cui potersi ricongiungere vanno inclusi fratelli e sorelle della persona richiedente. Un'espansione considerabile come coerente per la protezione del *best interest(s)* della persona di

³⁰ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: sentenze *M.S.S. v. Belgium and Greece*, Application no. 30696/09, 21 gennaio 2011; *Sharifi et autres c. Italie et Grèce*, Requête no 16643/09, 21 ottobre 2014.

³¹ Per un'analisi più ampia si rimanda a P. De Pasquale, *Pensare al futuro, restando ancorati al passato: riflessioni sulla determinazione dello Stato competente alla luce del regolamento 2024/1351*, in «Quaderni AISDUE», 2024, 4, pp. 1-26. Consultabile: <https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2024/10/Post-Patrizia-De-Pasquale-1.pdf>.

minore età, specie se ci si riferisce al diritto alla conservazione dei legami familiari essenziali, e al diritto ad un supporto affettivo ed emotivo.

Seconda importante novità è rappresentata dalla previsione, invero generica, secondo cui «Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido» rispetto a quello previsto dal Regolamento Dublino III, privilegiando così elementi – ancorché non ancora formalizzati – che provino la presenza di familiari in modo coerente e verificabile. Questa semplificazione procedurale potrebbe offrire un recupero più rapido dei legami affettivi, riducendo le attese e le incertezze posto che, trovandosi nel preambolo del Regolamento, non ha valore direttamente vincolante. Rimane tuttavia un’indicazione che fornisce una chiave di lettura e interpretazione dei successivi articoli che affrontano l’esame degli elementi comprovanti i rapporti familiari.

3. La normativa italiana

La definizione di MSNA è riportata nella Legge n. 47 del 2017, la c.d. “Legge Zampa”, che contiene in un unico testo la normativa riguardante le misure di protezione dei MSNA in Italia³². Ad essi la legge garantisce gli stessi diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana e ne conferma quindi anche la inespellibilità (art. 3 co.1).

La Legge 47/2017 prevede un sistema unitario su tutto il territorio nazionale per ciò che riguarda l’accoglienza, l’identificazione, l’accertamento dell’età e la tutela dei minori non accompagnati garantendone anzitutto il diritto alla salute, all’istruzione e all’ascolto nei procedimenti amministrativi che li riguardano. La disciplina si prefigge di realizzare altresì il diritto all’unità familiare³³ (artt. 6, 7 e 8) attraverso la specifica

³² Legge 47/2017, art. 2: «Il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».

³³ Per una puntuale disamina del diritto all’unità familiare per minori stranieri non accompagnati si rimanda a C. Di Stasio, *La violazione del diritto all’unità familiare dei minori stranieri non accompagnati: quali le possibili soluzioni nel diritto interazionale privato?*, in «dirittifondamentali.it», 2020, 2.

previsione, inserita con l'art. 7-*quater* al D.lgs. 142/2015, tale per cui «Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

La delimitazione omogenea di un sistema di protezione dei MSNA e di tutti gli aspetti relativi alla loro accoglienza ha segnato il passaggio da una logica “emergenziale” di gestione del fenomeno ad una “*visione strutturata*”, *organica ed olistica* della materia, anche se non rappresenta il primo atto interno rivolto ai MSNA³⁴.

Il sistema delineato dalla cd. “Legge Zampa” prevede, in estrema sintesi, l'articolazione del sistema di accoglienza per i MSNA in strutture di prima e seconda accoglienza, caratterizzate da funzioni e tempi di permanenza differenti.

Nell'ambito della prima accoglienza (la cui durata non dovrebbe superare i trenta giorni³⁵) dovrebbero svolgersi, tramite l'organizzazione di specifici colloqui con il minore, le attività volte all'identificazione dello stesso ed all'eventuale accertamento della sua età, da predisporre ed effettuare secondo una procedura uniforme a livello nazionale, e recentemente modificata nella sua disciplina dal D.L. 133/2023³⁶. Va sottolineato che quest'ultimo rimuove importanti garanzie del minore in ordine alla tipologia di esami utilizzabili per la verifica dell'età, e comprimendo la presunzione di minore età che, in questo ambito, dovrebbe vigere³⁷.

³⁴ Nello specifico si vedano: il Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 296/1998), artt. 32 e 33 e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999); D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza) che ha recepito la Direttiva 2013/33/U.E. relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo; D.Lgs. 251/2007, art. 28; D.Lgs. 25/2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale, art. 6 co. 2 e 3, art. 19, art. 26 co. 5 e 6; DPCM 10 novembre 2016, n. 234, Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

³⁵ Alla lettera del D.L. 133/2023 convertito con L. 176/2023, in ogni caso, la permanenza nelle strutture di prima accoglienza non dovrebbe mai superare i quarantacinque giorni. È tuttavia frequente che questo termine non sia rispettato, rappresentando uno dei più importanti fattori di rischio per i MSNA, come comprovato dai dati elaborati da Save the Children nel rapporto del 2023: *Nascosti in piena vista-Frontiera Sud*, consultabile al link: <https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-frontiera-sud.pdf>.

³⁶ Convertito con la L. 1° dicembre 2023, n. 176. Si vedano al riguardo le considerazioni critiche puntualmente sviluppate in C. Atzeni, *I minori stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno*, in *Democrazia e diritti sociali*, 2024, 2, pp. 1-24.

³⁷ Per un approfondimento del tema: O. Fiore, *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel D.L. 133/2023*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2024, 1: <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2024-1/1404-minori-stranieri-non-accompagnati-dalla-tutela-alla-diffidenza-il-cambiamento-di-prospettiva-nelle-riforme-contenute-nel-d-l-133-2023/file>.

La disciplina, al netto delle prassi portate avanti dalle istituzioni, dovrebbe consistere nell'informare, *in primis*, il minore circa i propri diritti e la modalità di esercizio degli stessi, con modalità adeguate e con la necessaria assistenza di mediatori/trici linguistici-culturali. Tra le possibilità di cui deve avere cognizione ci sono quelle di presentazione della domanda di protezione internazionale o quella per l'avvio delle procedure di ricongiungimento familiare, siano questi nel Paese di origine o in uno Stato terzo. Tutte le informazioni ricevute dal minore formeranno un'apposita cartella sociale che sarà utilizzata per valutare il percorso meglio rispondente ai suoi bisogni e al suo *best interest*.

Superato il momento di prima accoglienza, si ha l'inserimento in strutture di seconda accoglienza della rete SAI³⁸ (ex SIPROIMI/SPRAR), nel contesto del quale dovrebbero iniziare percorsi volti all'inclusione, necessari per portarlo alla propria autonomia.

L'alternativa alla struttura di seconda accoglienza è l'affidamento familiare dei MSNA: una pratica che la Legge "Zampa" non solo contempla, ma promuove all'art. 7, prevedendo la possibilità per gli Enti locali di sensibilizzare e formare potenziali affidatari³⁹. Tra gli strumenti per la protezione dei minori indicati dalla Legge in esame – e quindi per la tutela del loro superiore interesse – oltre alla promozione dell'affido familiare, vi è l'istituzione della figura del Tutore Volontario⁴⁰ (art. 11), la cui selezione

³⁸ Cfr. M. Giovannetti, M. Accorinti, *Le professionalità sociali coinvolte nel sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati: un terreno da esplorare e coltivare*, in «Studi Emigrazione», vol. CCXXV, 2022, pp. 41-62; C. Pilotto, *Che genere di accoglienza? Politiche della cura e lavoro dell'accoglienza in Italia. Antropologia e servizi: intersezioni etnografiche fra ricerca e applicazione*, in «Antropologia della contemporaneità», 2024, 18, pp. 249-273. Va segnalata la presenza di un rapporto annuale del sistema SAI redatto in collaborazione con ANCI. Online è disponibile il più recente, riferito al biennio 2022/2023: <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3635/Roma-presentato-il-nuovo-Rapporto-annuale-SAI-Sistema-Accoglienza-e-Integrazione>.

³⁹ Si applica la disciplina in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono prevista dagli articoli 343 e ss. del Codice civile.

⁴⁰ A. Di Pascale, C. Cuttitta, *La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione Europea e della nuova normativa italiana*, in «Diritto Immigrazione e Cittadinanza», 2019, 1, pp. 1-28; J. Marzetti (a cura di), *Dieci storie di tutori e minori stranieri non accompagnati*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore, 2021; R. Ricucci, W. Zreg, *Il tutore volontario: una genitorialità sociale sui generis?*, in «Mondi migranti», 2023, 3, pp. 129-141. In questo contesto, si segnala una recente progettualità elaborata dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Direttore il Prof. Thomas Casadei) in collaborazione con la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia-Romagna (Dott.ssa Claudia Giudici). La collaborazione è sfociata nella co-progettazione del Corso di formazione per tutori e tutrici volontarie organizzato dalla Regione Emilia-Romagna (2023/2024).

e formazione dipende dai Garanti Regionali dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Gli stessi, tramite i loro uffici, inviano i nominativi dei tutori per la formazione di specifici registri dai quali sono scelti nei procedimenti di nomina curati dai Tribunali per i minorenni.

Il tutore volontario/la tutrice volontaria diventa il legale rappresentante del MSNA, e in quanto tale rappresenta una delle figure più indicate per portare avanti quelle attività di tutela dei diritti fondamentali del minore⁴¹.

Nel contesto della domanda di protezione internazionale, difatti, il tutore volontario è chiamato a adempiere ai relativi compiti. L'art. 19, co. 1 della Legge "Zampa" prevede che sia direttamente il tutore a presentare la domanda qualora ciò risulti opportuno alla luce dell'esito della valutazione – compiuta dallo stesso tutore – della storia personale del minore straniero non accompagnato. È evidente che il tutore volontario diventa un soggetto centrale nella rete dei soggetti che si prendono carico dei bisogni del MSNA, e mantiene un ruolo determinante per seguire la procedura di ricongiungimento familiare già a partire dalla prima emersione del bisogno della volontà della persona di minore età, la quale dovrà trovarsi nelle condizioni di poter esprimere suddetta volontà all'interno di un rapporto di fiducia che si auspica formato con il tutore o la tutrice volontaria.

4. Il ricongiungimento familiare e le sue fasi

Le disposizioni in tema di ricongiungimento familiare permettono di suddividere la procedura in cinque fasi: *emersione*, *valutazione*, *avvio*, *gestione* ed *esito*. Ciascuna si riferisce a un momento con precisi confini temporali che richiedono l'intervento di specifiche figure professionali, attente ad ascoltare e rendere partecipe il minore, di cui occorre evidenziare le specificità e i bisogni. La centralità del tutore volontario qui è lampante, partecipando alla definizione e valutazione del superiore interesse del MSNA, in

⁴¹ I compiti del tutore possono essere così riassunti: assicurare che sia garantito alla persona di minore età l'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrare l'eventuale patrimonio della persona di minore età: <https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario>

sinergia con i Servizi, e svolgendo quelle attività di carattere procedurale che è chiamato a compiere come legale rappresentante⁴²: compilare il consenso al trasferimento del minore verso un altro Stato, richiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni, etc.

La preminenza del tutore volontario induce a ritenere che siano da promuovere percorsi di formazione dedicati ai profili giuridici e al diritto all'unità familiare, in modo da rendere la sua azione efficace, partecipata e sinergica nei confronti dei servizi. La rete di questi ultimi (operatori/trici dell'accoglienza, assistenti sociali e figure dei servizi specialistici) dovrebbe poi attivarsi fin dal momento dell'emersione del bisogno del ricongiungimento, sempre per aumentare l'efficacia del proprio operato e tutelare il superiore interesse del minore.

In tale ottica inizia a delinearsi il ruolo decisivo della fiducia che si deve instaurare tra MSNA e operatori dei servizi: principale deterrente all'allontanamento del primo⁴³. Può essere dunque opportuno, poste queste premesse, analizzare i singoli momenti che compongono il ricongiungimento familiare.

4.1 Emersione

Il primo è *l'emersione del bisogno di ricongiungersi*: tale volontà è indispensabile e ineludibile per dare avvio alla procedura. Questa espressione deve essere poi chiara, e ciò è possibile solo quando il minore è stato informato⁴⁴ della possibilità di ricongiungersi ai propri familiari. È necessario altresì che abbia lo spazio per manifestare tale volontà con i propri adulti di riferimento (tutore volontario/operatore dei servizi). Dopo aver fornito le informazioni più rilevanti tra cui, quando ritenuto

⁴² Cfr. L. 47/2017, art. 6 co.3: «Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza»; L. 47/2017, art. 18 (di modifica del D.lgs. 25/2008, art. 26): «[...] Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. [...]»

⁴³ UNHCR, Linee guida per operatori, *op. cit.*, p. 37.

⁴⁴ Tale momento di informativa legale va fatta avvalendosi di mediazione linguistico-culturale, e avvalendosi di un linguaggio appropriato per un minore, facile da comprendere. Cfr. UNHCR, *Guida metodologica sulle attività di partecipazione per le strutture di accoglienza per minori non accompagnati in Italia*, 2020: <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Guida-metodologica-sulle-attivit%C3%A0-di-partecipazione-per-le-strutture-di-accoglienza-per-minori-non-accompagnati-in-Italia.pdf>.

utile, l'esposizione dei rischi che il minore correrebbe nel caso decidesse di allontanarsi autonomamente, senza usufruire della procedura, è fondamentale costruire insieme al minore uno spazio di scambio, partecipazione e ascolto, nell'ambito del quale possa emergere il suo bisogno individuale.

Nei colloqui con la persona di minore età è opportuno, dunque, porre specifiche domande sulla situazione familiare e sulla presenza di eventuali parenti all'interno del contesto europeo, per comprendere se gli stessi rientrano nel corpo familiare ritenuto valido ai sensi del Regolamento Dublino III.

In questo contesto, durante il primo colloquio, e per tutta la durata della procedura, è da ritenersi indispensabile il supporto da parte di un mediatore linguistico culturale⁴⁵ formato sulla procedura di ricongiungimento, che intervenga tempestivamente e che sia coinvolto e aggiornato costantemente, perché può rivestire un ruolo chiave per la tenuta dei contatti con il MSNA e la sua famiglia, facendo da ponte.

Nel caso in cui, dopo l'emersione del bisogno di ricongiungimento familiare o durante la procedura, venga disposto il trasferimento del MSNA, bisogna prestare attenzione a che vi sia una trasmissione accurata e completa di tutte le informazioni sul minore da un territorio all'altro, attraverso meccanismi di *referral* e la compilazione di relazioni che devono essere poi inviate ai nuovi adulti di riferimento da parte dei servizi, degli operatori dell'accoglienza e del tutore.

È evidente che, nel caso in cui si sia instaurato un legame positivo tra quest'ultimo e la persona di minore età, vada preferita la continuità territoriale affinché il suddetto legame non venga meno.

4.2 Valutazione

Dopo che il bisogno di ricongiungimento viene individuato, si pone come necessario procedere all'approfondimento e alla valutazione dei profili rilevanti per determinare

⁴⁵ Sulla figura del mediatore linguistico-culturale si vedano: G. Santarelli, N.S.A. Niemants, T. Appello, *Oltre ruoli e codici: la figura del mediatore linguistico culturale nella realtà dell'accoglienza*. Diss. Thèse, 2019; V.A. Mutti, *Minori stranieri non accompagnati in tempo di crisi. Benessere psicosociale, risorse e servizi durante e oltre la pandemia*, in «Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica», vol. LV, 2023, pp. 93-115.

se questa procedura risponde al superiore interesse del MSNA, mantenendo sempre l'attenzione verso il mantenimento e il consolidamento del rapporto di fiducia tra quest'ultimo e gli operatori.

È in questa fase che vengono maggiormente sottolineati i rischi che il minore correrebbe se decidesse di allontanarsi autonomamente dalla struttura d'accoglienza per raggiungere i propri familiari, cosa che spesso può tradursi nell'affidarsi a reti criminali di trafficanti di esseri umani. È in questo frangente che diventa necessario avviare anche una conversazione sull'uso dei dispositivi digitali, valutando all'occorrenza la natura, e i potenziali rischi, delle comunicazioni intrattenute dal minore. Sempre attraverso l'uso delle tecnologie risulta utile, anche per infondere fiducia, mettere in contatto la persona di minore età con altri MSNA che hanno già vissuto il ricongiungimento.

La valutazione del superiore interesse passa anche dall'analisi di aspetti fondamentali quali il contesto familiare di provenienza e quello di possibile destinazione, valutando quali sono le reali intenzioni del minore e se ci sono pressioni contingenti provenienti da uno o più familiari. Le risultanze di questi approfondimenti andranno a costituire uno dei contenuti necessari della documentazione a sostegno della domanda. Quando si nota che la volontà del minore nel presentare domanda non è genuina, risulta necessario rendersi disponibili con il minore nella mediazione con la famiglia. A prescindere da questo aspetto, rimane importante prendere contatti con i parenti del minore per il reperimento di informazioni utili alla procedura, quali le loro condizioni economiche, e rendere loro tutte le informazioni circa la procedura di ricongiungimento.

È bene ricordare che, in alcuni casi, laddove il parente dia la propria disponibilità a ricongiungersi con il MSNA ma non abbia le risorse sufficienti a farsene carico, lo Stato richiesto può svolgere una valutazione scrupolosa per affidare la persona di minore età non direttamente al parente ma ai servizi sociali del luogo dove questi risiede. In alternativa, nel rispetto del superiore interesse del MSNA ad essere ricongiunto con i propri parenti, e qualora questi fossero impossibilitati a fornire cure

adeguate al minore in forma diretta, lo Stato dovrebbe assicurare che le famiglie abbiano accesso a forme di sostegno nel ruolo di *caregiver*⁴⁶.

La fase di approfondimento risulta poi preziosa per intercettare bisogni specifici legati a particolari vulnerabilità sul piano sanitario o psicologico. Indicatori quali quelli che suggeriscono l'essere stati vittima di tratta⁴⁷ devono essere valutati attentamente nell'individuazione del superiore interesse. Uno strumento utile per accrescere le informazioni a disposizione degli operatori è costituito dalle Indagini Familiari, attivabili attraverso la compilazione di uno specifico *form* sul portale Sistema Informativo Minori (SIM) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di presenza di indicatori di tratta, si può attivare una modalità c.d. "protetta", che risponde ai bisogni della potenziale vittima contattando direttamente il personale addetto della Direzione Generale dell'Immigrazione e quindi non utilizzando il portale SIM. Occorrerà presentare il caso e chiedere che le indagini vengano svolte in modo da non rivelare l'esatta collocazione del/della minore sul territorio italiano per evitare che questi vengano rintracciati dai trafficanti.

La relazione conclusiva delle indagini familiari richieste dovrebbe essere redatta dal personale IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) a seguito di intervista e/o colloquio in presenza, e contenere informazioni dettagliate sul presunto parente e sul contesto di inserimento. Nella prassi, la non capillare presenza di sede IOM sul territorio nazionale ha la conseguenza che le stesse relazioni conclusive sono realizzate dal personale che si occupa concretamente delle interviste e dei colloqui: operatori del sistema d'accoglienza, servizi sociali, tutori legali o volontari.

⁴⁶ Risoluzione delle Nazioni Unite, *Guidelines for the Alternative Care of Children*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, consultabile in inglese all'indirizzo: <https://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html>; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Guidelines for the Alternative Care of Children*, 15 giugno 2009, A/HRC/11/L.13, consultabile in inglese all'indirizzo <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/142/13/PDF/G0914213.pdf?OpenElement>, e nella loro rielaborazione in italiano: *Linee Guida sull'Accoglienza Etero-familiare* https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ONU_Linee_guida_accoglienza_minori_2009.pdf.

⁴⁷ Cfr. Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili. Rapporto 2024 sui minori vittime di tratta e sfruttamento*, 2024.

4.3 Avvio

A fronte della positiva valutazione circa la rispondenza del superiore interesse del MSNA con il ricongiungimento dello stesso con il familiare, può procedersi con il vero e proprio *avvio della procedura*. Legittimato a fare domanda ai sensi del Regolamento Dublino III è solo il richiedente asilo; quindi, risulterà come preconditione necessaria la presentazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura territorialmente competente. La redazione della documentazione sarà svolta dagli adulti di riferimento (tutore volontario/servizio sociale/educatori/operatori legali) insieme al minore stesso.

La dichiarazione di volontà del MSNA di ricongiungersi rende possibile l'avvio formale della procedura, il cui inizio è inviato all'Unità Dublino⁴⁸ competente che procederà con l'inoltro della vera e propria richiesta di presa in carico allo Stato in cui risiede il parente o il familiare della persona di minore età.

Tra la dichiarazione di volontà del MSNA di procedere alla domanda di protezione internazionale, e l'invio della richiesta dell'Unità Dublino per il ricongiungimento, correlata dalla documentazione di supporto, non possono intercorrere più di tre mesi, che decorre dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. La Questura, ricevuta la volontà di procedere al ricongiungimento, potrà trasmettere la domanda all'Unità Dublino italiana: è sufficiente in questa fase l'invio di una foto dei documenti, dell'indirizzo e del contatto telefonico del familiare che si intende raggiungere. Affinché l'Unità Dublino italiana possa poi inviare ad altro Stato membro la richiesta di presa in carico sarà tuttavia necessario aver raccolto tutta l'ulteriore documentazione necessaria che attestino il legame familiare. Dal momento della ricezione della domanda di presa in carico, lo Stato ove risiedono i familiari avrebbe l'obbligo di rispondere entro due mesi, fatta salva la possibilità di sospendere la procedura al fine di effettuare ulteriori accertamenti.

⁴⁸ L'Unità Dublino è l'ufficio nazionale responsabile dell'attuazione del Regolamento Dublino III e, dal 1° luglio 2026, del Regolamento 2024/1351 in materia di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. L'Unità si occupa di ricevere, analizzare e gestire le richieste di presa o ripresa in carico tra Stati membri, coordinare il trasferimento dei richiedenti asilo e assicurare il rispetto delle procedure previste dal diritto dell'Unione.

A sostegno della domanda di ricongiungimento è necessario produrre una serie di documenti: una relazione che contenga la valutazione del superiore interesse del MSNA ad essere ricongiunto, e una serie di attestazioni riguardanti il legame familiare tra minore e parente ricongiunto. La relazione deve fare esplicita menzione dell'opinione del minore e delle modalità in cui è stata espressa e raccolta.

È opportuno esplicitare quali sono i documenti da produrre⁴⁹: il *Family Tree* - albero genealogico, con cui il MSNA ricostruisce i propri legami familiari, elencando i nomi dei parenti, un'indicazione anche approssimativa dell'età e i vincoli di parentela; la relazione sui legami familiari, che esplicita non solo il legame parentale, ma soprattutto quello affettivo, concretizzato in esempi pratici con cui si è tenuto vivo il legame nel corso del tempo; il consenso scritto alla procedura da far compilare e firmare al parente del MSNA; il consenso scritto alla procedura da compilare e far firmare al MSNA unitamente al tutore legale o volontario (anche pro-tempore); i documenti di identità del parente: Passaporto, Carta d'identità, Permesso di soggiorno; documenti che attestino la residenza legale del parente nello Stato membro; contatti del parente: indirizzo, numero di telefono, indirizzo mail; documenti ufficiali attestanti il legame familiare: certificati di nascita, stati di famiglia, documenti anagrafici, passaporti o documenti di identità dei genitori nei quali risulti la menzione dei figli. Solo in assenza di uno qualunque di questi elementi si potrà ricorrere all'esame del DNA.

Si possono aggiungere documenti aggiuntivi relativi al legame tra il minore e il parente⁵⁰: fotografie che ritraggano i vari membri familiari insieme, *screenshot* di scambi telefonici, lettere o e-mail tra il minore e il parente, dichiarazioni autografe di disponibilità/accoglienza/interesse alla tutela, scritte e firmate dal familiare o parente che si trova in altro Stato membro.

Va poi redatto il B.I.A. - *Best Interest Assessment*, ossia la relazione esplicativa della valutazione circa la coincidenza del ricongiungimento familiare con il superiore interesse del minore. Questa relazione deve ricostruire il percorso migratorio del

⁴⁹ UNHCR, Linee guida per operatori, *op. cit.*, pp. 44-48.

⁵⁰ Questi costituiscono elementi di prova e/o prove che devono corredare la domanda di presa in carico ai sensi dell'Allegato II al Regolamento di Esecuzione UE n. 118/2014.

MSNA, descriverne i contatti con il parente, rilevare eventuali vulnerabilità specifiche e compiere in modo analitico la valutazione di coincidenza con il superiore interesse. Il *Family Tree*, la Relazione sui legami familiari, il consenso scritto del MSNA e Tutore, il consenso scritto del familiare o parente e il B.I.A., devono essere in inglese. Dovranno essere tradotti in inglese i certificati di nascita, gli stati di famiglia, le lettere o dichiarazioni dei familiari/parenti, pena la tendenziale irricevibilità degli stessi da parte degli Stati membri. Le prassi suggeriscono anche di fare estrema attenzione alla esattezza dei dati comunicati alle autorità, considerato che anche minimi errori (come lo *spelling* di un nome) possono determinare ritardi, quando non il rigetto della domanda⁵¹.

4.4 Gestione

I tempi che intercorrono tra avvio e conclusione della procedura di ricongiungimento sono sovente segnati da disillusione e stanchezza del MSNA, nonché frustrazione degli operatori coinvolti nella presa in carico.

Per tale motivo, e sempre al fine di evitare allontanamenti autonomi, rimane di primaria importanza mantenere la persona di minore età in una condizione che le permetta di rimanere informata sull'avanzamento della procedura e di essere ascoltata nell'esprimere i propri dubbi o preoccupazioni.

4.5 Esito

Concluso il procedimento, le autorità dello Stato richiesto adottano una decisione trasmettendola tempestivamente all'Unità Dublino dello Stato richiedente, accogliendo o rigettando la domanda.

L'accoglimento implica l'accettazione della propria competenza da parte dello Stato richiesto, determinando quindi l'obbligo di procedere al trasferimento del MSNA per ricongiungerlo al parente.

⁵¹ UNHCR, Linee guida per operatori, *op. cit.*, p. 29.

Dal momento della trasmissione dell'accettazione da parte dello Stato richiesto all'Unità Dublino richiedente, decorre un termine di sei mesi entro il quale dovrà essere effettuato il trasferimento fisico del minore. In caso sia preceduta da una procedura di allontanamento, tale termine viene prolungato fino a 18 mesi.

A seguito della notifica del provvedimento di accettazione da parte dello Stato Membro, il Tutore (o il servizio sociale, l'operatore legale, a seconda della specificità di ciascun territorio) richiederà al Tribunale per i minorenni il cosiddetto "nulla osta": un'autorizzazione al trasferimento del MSNA nel Paese di destinazione. La relativa istanza dovrà essere supportata dalla documentazione già presentata in Questura a sostegno della domanda di ricongiungimento familiare. L'organizzazione del trasferimento, ed il suo costo, sono di competenza delle autorità nazionali.

La risposta negativa, coincidente con un rifiuto della presa in carico da parte dello Stato richiesto, determina l'attribuzione di competenza in capo allo Stato richiedente.

Qualora si desideri contestare il rifiuto, perché ritenuto non adeguatamente motivato o basato su valutazioni errate, è possibile procedere con una richiesta di riesame presentata dalla stessa Unità Dublino entro tre settimane: la stessa avrà a disposizione due settimane per accogliere il riesame o rigettare in via definitiva la presa in carico della domanda. Dopo questi passaggi sarà possibile procedere all'impugnazione presso le competenti autorità giudiziarie nelle modalità previste dalle normative dello Stato coinvolto.

5. Considerazioni conclusive

La procedura di ricongiungimento familiare, come si è avuto modo di evidenziare a più riprese, ha in sé un'indubbia complessità legata alla valutazione del superiore interesse del minore: un'operazione tanto più complessa dal momento in cui è necessaria l'attivazione congiunta e sinergica di più attori istituzionali e privati, tutore volontario *in primis*, che dovrà muoversi, con il supporto di un'equipe di esperte e di esperti, in un orizzonte che richiede competenze linguistiche, giuridiche, socio-culturali, psicologiche.

Ciò si traduce nell'urgenza di promuovere politiche efficaci che assicurino il potenziamento dell'istituto, e in generale del comparto di operatori e operatrici che si occupa della presa in carico del MSNA.

Non solo, si configura come necessario promuovere un sempre più frequente e attento dialogo sul ricongiungimento familiare: in tal modo non solo i protagonisti istituzionali, ma anche i minori stessi, potranno conseguire una maggiore consapevolezza delle criticità dell'istituto. Le esperienze del viaggio e la lontananza dai propri familiari hanno, molto spesso, conseguenze a dir poco drammatiche sulla psiche del minore, e una macchina burocratico-amministrativa che non ne tiene conto andrà necessariamente ad aggravare una situazione che già si configura come lesiva dei suoi diritti fondamentali.

Da ultimo va così sottolineato il ruolo decisivo dell'ascolto attivo e partecipato della persona di minore età, che deve essere posta nelle migliori condizioni possibili perché possa esprimere i propri pensieri, le proprie aspettative, le proprie paure e i propri legittimi desideri. Avvicinarsi quanto più possibile a un siffatto quadro permetterebbe, nel momento di emersione della volontà di ricongiungimento, di agire tempestivamente e nel rispetto delle prerogative del minore, prime fra tutte quelle relazionali.

Riferimenti bibliografici

Angelini F.F. (2024), “Il diritto al ricongiungimento familiare”, in Benvenuti M., Morozzo della Rocca P. (a cura di), *Università e studenti stranieri. Un’analisi giuridica dell’accesso all’istruzione superiore in Italia da parte dei cittadini di Paesi terzi*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 281-290.

Battistelli M.T. (2019), “L’evoluzione del ricongiungimento familiare degli immigrati in Europa e in Italia”, *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 1, pp. 109-118.

Bianca M. (a cura di) (2020), *The best interest of the child*, University Press, Roma.

Canaj E., Bana S. (2014), *Il diritto al ricongiungimento familiare e la sua tutela multilivello*, Edizioni Nuova Cultura, Roma.

Carli A., “Minori stranieri non accompagnati irreperibili”, *Il Sole 24Ore*, 8 novembre 2019, disponibile online: <https://www.ilsole24ore.com/art/in-italia-oltre-7mila-minori-stranieri-non-accompagnati-4700-risultano-irreperibili-ACvTOPx>.

Casadei Th., Re L. (2016), “La Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989): riflessioni e prospettive”, *Jura Gentium*, disponibile online: <https://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html>.

Casadei Th. (2023), “La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici”, in Lorubbio V., Bernardini M.G. (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, pp. 59-64.

Crocetta C. (2014), “Minori stranieri non accompagnati: nozione giuridica e quadro normativo”, in M. Zamarchi (a cura di), *Minori stranieri non accompagnati. Modelli di accoglienza e strategie educative. Il caso di Venezia*, Guerini e associati, Milano, pp. 35-59;

De Pasquale P. (2024), “Pensare al futuro, restando ancorati al passato: riflessioni sulla determinazione dello Stato competente alla luce del regolamento 2024/1351”, *Quaderni AISDUE*, 4, pp. 1-26.

Di Pascale A., Cuttitta C. (2019), “La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell’Unione Europea e della nuova normativa italiana”, *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 1, pp. 1-28.

Fiore O. (2024), "Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel D.L. 133/2023", in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, pp. 1-32.

Fratea C. (2023), "La tutela del diritto all'unità familiare dei minori migranti tra sistema europeo comune di asilo e direttiva sul ricongiungimento familiare: una lettura alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea", *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 1, pp. 12-49.

Giova S. (2019), "I minori stranieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per un effettivo esercizio dei loro diritti", in "Diritto delle Successioni e della Famiglia", 1, pp. 109-123.

Giovannetti M. (2019), "La frontiera mobile dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent'anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto di protezione", *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, pp. 1-29.

Giovannetti M., Accorinti M. (2022), "Le professionalità sociali coinvolte nel sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati: un terreno da esplorare e coltivare", *Studi Emigrazione*, 225, 1, pp. 41-62.

Ippolito F. (2019), "Minori stranieri non accompagnati e diritto UE: la vulnerabilità quale architrave di un sistema progressivo di tutele speciali", in Annoni A. (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Jovene, Napoli, pp. 27-51.

Lamarque E. (2016), *Prima i bambini: Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano.

Marzetti J. (a cura di) (2021), *Dieci storie di tutori e minori stranieri non accompagnati*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).

Moro A.C. (1991), *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Mursia, Milano.

Mutti V.A. (2023), "Minori stranieri non accompagnati in tempo di crisi. Benessere psicosociale, risorse e servizi durante e oltre la pandemia", *Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica*, 55, 1, pp. 93-115.

Pilotto C. (2024), "Che genere di accoglienza? politiche della cura e lavoro dell'accoglienza in Italia. Antropologia e servizi: intersezioni etnografiche fra ricerca e applicazione", *Antropologia della contemporaneità*, 18, 1, pp. 249-273.

Pirilli D. (2021), “Il rapporto tra best interest (s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello”, *Ordine internazionale e diritti umani*, 5, pp. 1246-1265.

Ricucci R., Zreg W. (2023), “Il tutore volontario: una genitorialità sociale sui generis?”, *Mondi migranti*, 3, pp. 129-141.

S. Rigazio (2021), “Diritto all'ascolto e partecipazione dei minori non accompagnati”, in De Marzo G., Parisi F. (a cura di), *Diritto e Immigrazione. Un quadro aggiornato delle questioni più attuali e rilevanti*, La Tribuna, Piacenza, pp. 234-250.

Romeo F. (2024), “Fenomeni migratori e tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 133/2023”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 20, 1, pp. 184-205.

Rossi B. (2023), “Minori stranieri non accompagnati: un “sottoinsieme” delle “seconde generazioni”?”, in Casadei Th., Pierini L., Rossi B. (a cura di), *Sconfinamenti. Confronti, analisi, ricerche sulle “seconde generazioni”*, Giappichelli, Torino, pp. 117-134.

Triestina B. (2017), *I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47*, La Tribuna, Piacenza.

Tuo C.E. (2020), “Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia”, *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 3, pp. 676-686.

Vannoni G. (2020), *Dalla parte del bambino: l'interesse del minore secondo i giudici*, Aracne, Roma.

Zermatten J. (2010), “The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function”, *The International Journal of Children's Rights*, 4, pp. 483-499.

Report

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *I movimenti dei minori stranieri non accompagnati alle frontiere settentrionali*, 2019.

<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/movimenti-minori-stranieri-frontiere-settentrionali.pdf>.

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale. Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica*, 2020, disponibile online <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali.pdf>

Id., *L'ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia - Rapporto finale attività di partecipazione AGIA - UNHCR 2017-2018* <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/report-agia-unhcr-finale.pdf>.

Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, *Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy*, 28 February 2019, CRC/C/ITA/CO/5-6, consultabile all'indirizzo: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fITA%2fCO%2f5-6&Lang=en

Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell' Infanzia, *General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard*, consultabile nella sua versione originale all'indirizzo https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC-C-GC-12_advance_unedited_for_distribution.pdf. Una traduzione non ufficiale del Commento Generale n. 12 in lingua italiana, curata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) e dal Comitato Italiano per l'UNICEF: https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/02/Commento_n.12.pdf.

Comitato sui Diritti dell'Infanzia, *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, para. 1). https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/09/CRC_C_GC_14_ENG.pdf. Traduzione non ufficiale curata dal Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) e dal Comitato Italiano per l'UNICEF: www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/commento_generale_14.pdf.

Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili. Rapporto 2024 sui minori vittime di tratta e sfruttamento*, 2024, disponibile online in: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2024?utm_source=google&utm_medium=grants&utm_campaign=rf-rg-dsa-sea&causale=27951&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0aS3BhA3EiwAKaD2ZfN4odgtKJvgQtOneqa8RmercFP8Tb7NYpLAKRbHv-ftq4w4v1xP9xoCRQ4QAvD_BwE

Atti della Conferenza nazionale EFRIS, Bologna, dicembre 2019
https://www.cidas.coop/wp-content/uploads/2020/07/EFRIS_National-Conference_dic2019.pdf

UNHCR e UNICEF, *Sani e Salvi*, 2014.
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Safe_and_sound_final-1.pdf

UNHCR, *Left in Limbo: Study on the Implementation of the Dublin III Regulation*, 2017, <https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html>.

UNHCR, *Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza*, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/safe_and_sound_final.pdf;
<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Procedure-Operative-Standard-Informazione-e-Supporto-Legale.pdf>.

UNHCR, Linee guida per operatori. *Procedure operative standard per il ricongiungimento familiare dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ai sensi del Regolamento Dublino III*, 2022, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2022/01/SOPs-EFRIS.pdf>

Normativa e giurisprudenza

Consiglio d'Europa, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, 1950.

Organizzazione delle Nazioni Unite, *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, 1948.

Organizzazione delle Nazioni Unite, *Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, 1966.

Organizzazione delle Nazioni Unite, *Patto Internazionale sui diritti civili e politici*, 1966.

Organizzazione delle Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 1989.

D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. Testo unico in materia di immigrazione.

D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

D. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Legge 27 maggio 1991, n. 176.

Legge 7 aprile 2017, n. 47.

Unione Europea, Convenzione di Dublino, 1990.

Unione Europea, Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000.

Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*.

Direttiva 2013/32/UE.

Direttiva 2013/33/UE.

Direttiva 2011/95/UE.

Regolamento (CE) n. 343/2003.

Regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003;

Regolamento (UE) 2013/603 che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) 2013/604.

Regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione;

Unione Europea, Direttiva del 22 settembre 2003, n. 86/CE.

Unione Europea, Regolamento 26 giugno 2013, n. 604.

Corte EDU, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, Application no. 9214/80; 9473/81; 9474/81,

Corte EDU, *Gül c. Svizzera*, Application no. 23218/94.

Corte EDU, *Ahmut c. Paesi Bassi*, Application no. 21702/93.

Corte EDU, *Sen c. Paesi Bassi*, Requête no 31465/96.

Corte EDU, *Osman c. Danimarca*, Application no. 38058/09.

Corte EDU, *Berisha c. Svizzera*, Application no. 948/12.

Corte EDU, *Tanda-Muzinga c. Francia*, Application no. 2260/10.

Corte EDU, *M.S.S. v. Belgium and Greece*, Application no. 30696/09, 21 gennaio 2011.

Corte EDU, *Sharifi et autres c. Italie et Grèce*, Requête no 16643/09, 21 ottobre 2014.